SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1999.

Rettifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998 concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa.

99A11241

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1999.

Rettifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 1998 concernente le dotazioni organiche del personale dell'area amministrativa di alcuni istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle politiche agricole e forestali.

99A11240

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2000, n. **1.** *(Raccolta 2000).*

Disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione degli interventi in favore dell'Albania e della partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali di pace in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania

1. Il presente articolo disciplina gli interventi volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 300, ed all'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure stabilite sulla base del predetto decreto-legge n. 110 del 1999.

2. I progetti di intervento di cui al comma 1, con le eventuali modificazioni approvate dal Ministero degli affari esteri, sono gestiti fino alla loro conclusione, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, con le modalità previste dalle disposizioni legislative di cui al medesimo comma 1, dal Ministero degli affari esteri, al fine di garantirne la progressiva integrazione con gli interventi di cooperazione previsti, per le medesime finalità, dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Il Ministero degli affari esteri può utilizzare, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e fino alla conclusione dei progetti di intervento di cui al comma 1, le risorse umane e strumentali dell'ufficio già addetto agli interventi straordinari in Albania, determinandone le relative funzioni.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri esercita i poteri e le competenze previste dalla legge 3 agosto 1998, n. 300, e dal decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate entro il 31 marzo 2000 le risorse finanziarie previste dalle disposizioni legislative di cui al comma 1 da trasferire allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Detti fondi sono versati dal Ministero degli affari esteri ad apposita contabilità speciale di tesoreria, intestata alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo.

5. Per il completamento dei programmi di ristrutturazione delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscriversi in apposita unità previsionale di base del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000.

2. È altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999.

3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, è prorogato fino al 31 marzo 2000.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, è corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo.

5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonché al personale di cui al comma 2;

b) gli articoli 3-*bis*, commi 3 e 4, 3-*quater*, commi 2 e 3, 3-*quinquies*, comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonché al personale di cui al comma 2;

d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessità alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU).

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5, per l'anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 100 miliardi, mediante utilizzo degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella *A* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come da elenco allegato n. 1;

b) quanto a lire 230 miliardi, mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella *C* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2;

c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO 1
[previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *a)*]

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000 AGLI ACCANTONAMENTI DI TABELLA *A* DELLA LEGGE FINANZIARIA.

	(Miliardi di lire)
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	44
Ministero degli affari estri	11
Ministero dell'interno	12
Ministero della difesa	8
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	20
Ministero dell'ambiente	5
Totale . . .	100

ALLEGATO n. 2
[previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *b)*]

ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000 NELLA PARTE CORRENTE DELLA TABELLA *C* DELLA LEGGE FINANZIARIA.

	(Miliardi di lire)
MINISTERO TESORO, BILANCIO E PROGR. ECON.:	
Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 - cap. 1940/p)	10
Legge n. 20 del 1994 - Corte dei conti (3.1.3.10 - cap. 2815)	5
MINISTERO AFFARI ESTERI:	
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento - capitoli 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; - 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	110
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE:	
Legge n. 440 del 1997 - «Fondo ampliamento offerta formativa» (2.1.3.1. - cap. 1810)	50

	(Miliardi di lire)
MINISTERO LAVORI PUBBLICI:	
Legge n. 431 del 1998 - «Disciplina delle locazioni ad uso abitativo» (7.1.2.1 - cap. 4201)	10
MINISTERO INDUSTRIA:	
Legge n. 287 del 1990 - «Autorità garante della concorrenza e del mercato» (5.1.2.2. - cap. 2850)	5
MINISTERO SANITÀ:	
Decreto legislativo n. 502 del 1992 - «Fondo sanitario nazionale» (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)	20
MINISTERO AMBIENTE:	
Legge n. 979 del 1982 - «Difesa del mare» (8.1.2.1 - capitoli 3955, 3957/p)	10
Decreto-legge n. 496 del 1993 - «Agenzia nazionale per la protezione ambientale» (6.1.2.1 - cap. 3151)	10
Totale . . .	230

00G0004

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2000, n. **2.**

Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che entra in vigore il 7 gennaio 2000;

Rilevato che l'articolo 2 della citata legge costituzionale rinvia alla legge ordinaria la disciplina dell'applicazione dei principi dettati dalla normativa costituzionale ai procedimenti penali in corso;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione al citato articolo 2, stabilendo le regole da applicare ai procedimenti penali in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

2. Nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Tali dichiarazioni, tuttavia, possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché si sottragga all'esame.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

00G0005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999, n. **510.**

Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante: «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364;

Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni dettate dai decreti ministeriali e dal decreto presidenziale sopracitato e di dover disciplinare le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge;

Udito il patete del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;

Vista la delibezazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e delle politiche agricole;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi generali

Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonché le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 2.

Amministrazioni competenti

1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:

a) il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;

c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza è, altresì, competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali è determinata l'amministrazione competente, nonché degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.

4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.

5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.

Art. 3.

Avvio del procedimento

1. Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita domanda.

2. Si può prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere.

3. La domanda deve essere presentata:

a) per quanto di competenza del Ministero dell'interno, al prefetto del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari, per il successivo esame;

b) per quanto di competenza:

1) del Ministero della difesa, al comando militare di appartenenza;

2) del Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il personale rispettivamente amministrato.

4. Nel caso di residenti all'estero, la domanda è inoltrata per il tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si è verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.

Art. 4.

Documenti ed atti richiesti

1. Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il prefetto ne fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla normativa vigente, gli interessati devono espressamente dichiarare:

a) le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite, anche in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state corrisposte in un'unica soluzione;

b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;

c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilità dei benefici, intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

d) se abbiano richiesto o abbiano già ottenuto, anche in parte, il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.

2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.

3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente da una pubblica amministazione.

4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorché corrisposte in più soluzioni, né fra le elargizioni previste dalla predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di riversibilità, nonché i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.

5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino all'emanazione del provvedimento finale, risulta che è stata corrisposta una provvidenza non cumulabile e, tuttavia, di importo inferiore alle provvidenze disciplinate dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo ammontare quanto è stato riconosciuto in favore del richiedente.

6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle opzioni di cui ai commi precedenti deve essere resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 5.

Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare

1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo, è richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidità, accerta il grado dell'eventuale invalidità riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidità e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidità riportata comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto d'impiego.

2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 è integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.

3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procederà alla visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.

4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.

5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di criminalità organizzata dell'evento criminoso.

6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella composizione integrata, è definitivo.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli stranieri e gli apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il giudizio sanitario è espresso da apposite commissioni formate da tre medici scelti dall'autorità consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalità previste per le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento.

Art. 6.

Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.

1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni competenti provvedono entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per quanto di competenza del Ministero dell'interno l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto o ferito nell'adempimento del dovere o dove ha prestato la propria assistenza la persona legalmente richiesta, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, corredato del verbale della commissione medica ospedaliera della sanità militare, che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, nel più breve tempo possibile, al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento, per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno, che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione dei benefici siano di chiara evidenza.

3. Il prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa

dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.

4. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 7.

Procedimento di competenza del Ministero di grazia e giustizia di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.

1. Per quanto di competenza del Ministero di grazia e giustizia, il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si è verificato l'evento mortale o invalidante redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che vi hanno dato luogo, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, corredato dal verbale della commissione medica ospedaliera della sanità militare che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, nel più breve tempo possibile al Ministero di grazia e giustizia, che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza, se i presupposti per la concessione dei benefici sono di chiara evidenza.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si è verificato l'evento mortale o invalidante è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra quste e le lesioni prodotte o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 1.

3. Il Ministero di grazia e giustizia, se ritiene che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previste dal presente regolamento.

Art. 8.

Procedimento di competenza del Ministero della difesa di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.

1. Per il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, il comandante del reparto presso il quale prestava servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del dovere, redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale o invalidante, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto, corredato del parere delle autorità gerarchiche, nonché del verbale della commissione medica ospedaliera della sanità militare che verifica il nesso causale tra evento ed esito sanitario e che quantifica la percentuale di invalidità riscontrata, viene inviato, nel più breve tempo possibile, all'Alto comandante di cui al successivo comma 2, per l'ulteriore inoltro al Ministero della difesa.

2. L'Alto comandante da cui dipende il reparto presso il quale prestava servizio il militare caduto o ferito nell'adempimento del dovere è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, nonché in ordine agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento. Tale parere viene inviato al Ministero della difesa unitamente al rapporto ed alla documentazione indicata al precedente comma 1.

3. Il Ministero della difesa dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto, anche in assenza di sentenza dell'autorità giudiziaria competente, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza; ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le sospensioni dei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 9.

Procedimento di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, o dei superstiti.

1. Ai fini della concessione dei benefici, il Ministero dell'interno provvede, entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, elevato di ulteriori trenta giorni nei casi di sospensione regolati dal successivo articolo 10.

2. Il prefetto competente trasmette l'istanza al Ministero dell'interno, con un dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento mortale o invalidante, corredato di sentenza sui fatti criminosi, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito, ivi compreso il giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera.

3. Il prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno unitamente al rapporto e alla documentazione di cui al comma 2.

4. Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, cui è subordinata la concessione dei benefici

economici, il Ministero dell'interno può chiedere il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 11.

5. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento finale, può disporre, con provvedimento motivato, un supplemento di istruttoria.

Art. 10.

Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base delle risultanze giudiziarie successivamente intervenute.

1. Il prefetto acquisisce la sentenza, nel caso in cui sia stata erogata la provvisionale o l'assegno vitalizio in assenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e trasmette immediatamente la medesima al Ministero dell'interno, che provvede disponendo o negando, in via definitiva, l'erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione.

2. Qualora il provvedimento dell'autorità giudiziaria, successivamente intervenuto, non contenga elementi sufficienti per la decisione finale, il prefetto esprime, comunque, un ulteriore parere sulla base delle eventuali indagini svolte e delle risultanze processuali, trasmettendolo insieme con il provvedimento dell'autorità giudiziaria al Ministero dell'interno.

3. Il Ministero dell'interno, sulla base del provvedimento dell'autorità giudiziaria, tenendo conto del parere del prefetto e della commissione consultiva di cui all'articolo 11, adotta le conseguenti decisioni.

Art. 11.

Istituzione e composizione della commissione consultiva presso il Ministero dell'interno

1. È istituita presso il Ministero dell'interno una apposita commissione, nominata dal Ministro e composta da cinque membri: un magistrato amministrativo che la presiede; un prefetto in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza o un dirigente generale della Polizia di Stato; un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza ed un dirigente della direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a quella di viceprefetto. Le nomine hanno luogo su designazione delle rispettive amministrazioni che provvedono, altresì, ad indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, la quale provvede, altresì, ad indicare altro funzionario quale segretario supplente in caso di assenza o impedimento del titolare.

2. Alla commissione sono chiamati a partecipare, quando interessati, i rappresentanti delle amministrazioni competenti di cui all'articolo 2, non indicate nel comma 1, su designazione dell'amministrazione di appartenenza.

3. Il compenso del presidente, dei componenti e del segratario della commissione consultiva è stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 12.

Sospensione dei termini

1. Il termine previsto per la definizione del procedimento è sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto informativo del prefetto. Analogamente il termine è sospeso qualora il procedimento penale non sia ancora concluso.

2. La sospensione deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, o al suo avente diritto, ed al Ministero dell'interno.

Art. 13.

Individuazione dei destinatari dei benefici

1. La speciale elargizione viene ripartita in quote eguali tra il coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a carico.

2. Quando non vi siano il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle conviventi a carico, per le vittime del dovere le amministrazioni competenti procedono all'accertamento d'ufficio sull'esistenza di persone conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti all'evento e dei conviventi more uxorio. Per gli altri soggetti beneficiari si procede a seguito di domanda da parte degli interessati.

3. Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva. Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza.

4. L'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete soltanto ai soggetti destinatari ivi indicati ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge medesima.

5. Nei casi in cui la vittima di azione terroristica, già titolare del diritto, sia deceduta successivamente all'evento criminoso, l'assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti in caso di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell'atto terroristico.

6. La riliquidazione prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 23 novembre 1998, n. 407, compete agli originari destinatari per gli eventi di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico, di criminalità organizzata e per quelli previsti dalla legge 31 marzo 1998, n. 70, ancora in vita alla data di entrata in vigore della predetta legge. In assenza di questi, si prov-

vede secondo l'ordine dell'articolo 6, comma 1, della legge 13 agosto 1980, n. 466, qualora i predetti soggetti siano ancora in vita alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 14.

Pagamento degli assegni vitalizi

1. Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi, provvedono i dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione alla residenza degli interessati, secondo le modalità di pagamento degli stipendi e delle pensioni in base al ruolo di spesa fissa. Le amministrazioni concedenti trasmettono agli uffici centrali del bilancio i provvedimenti per i successivi adempimenti.

2. L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

3. L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Art. 15.

Attribuzione e pagamento di due annualità del trattamento pensionistico di riversibilità liquidato secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

1. All'attribuzione del beneficio previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti dei soggetti deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come risulta modificato dall'articolo 1, comma 1, della predetta legge 23 novembre 1998, n. 407, nonché ai superstiti delle vittime delle azioni terroristiche, provvedono, d'ufficio, le amministrazioni competenti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento per gli eventi verificatisi successivamente all'11 dicembre 1998. Per gli eventi verificatisi prima della data suddetta le amministrazioni competenti procedono su domanda degli interessati.

2. Il beneficio è liquidato agli interessati separatamente e per gli orfani secondo le rispettive quote di compartecipazione stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

3. L'importo da liquidare ai soggetti destinatari del beneficio è quello corrispondente a due volte l'ammontare annuo lordo del trattamento pensionistico calcolato alla data dell'11 dicembre 1998, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, ove questa non sia già stata ricompresa nella liquidazione dello speciale trattamento di pensione in godimento, per gli eventi verificatisi prima di tale data. Per gli eventi verificatisi successivamente, il beneficio in esame viene liquidato ai superstiti sulla base dell'importo annuo lordo della pensione di riversibilità, ovvero del trattamento speciale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, liquidato alla data del decesso del dante causa.

4. Il pagamento avviene contestualmente alla liquidazione e il relativo provvedimento è soggetto al visto del competente ufficio centrale del bilancio.

Art. 16.

Esenzione IRPEF del trattamento speciale di riversibilità e delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria nei confronti dei destinatari dei benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

1. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento speciale di riversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti è applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998. Le amministrazioni competenti a norma dell'articolo 2 del presente regolamento provvedono, a titolo ricognitivo, ad inviare apposita informazione ai cennati enti pagatori dei trattamenti speciali di riversibilità.

2. L'indennità integrativa speciale è corrisposta dai medesimi ordinatori secondari di spesa con decorrenza dalla data del trattamento speciale, osservando le modalità stabilite dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, sempreché tale indennità non sia stata ricompresa nella liquidazione dello speciale trattamento di pensione in godimento.

3. L'esenzione dall'IRPEF del trattamento privilegiato di prima categoria, con assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, erogato ai soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni per gli atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998, per gli eventi verificatisi successivamente a detta data.

4. Per gli eventi verificatisi prima dell'11 dicembre 1998, si procede a domanda degli interessati.

Art. 17.

Rivalutazione degli assegni vitalizi

1. L'importo degli assegni vitalizi è rivalutato annualmente dai dipartimenti provinciali del tesoro competente all'erogazione:

a) per l'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, in misura pari al tasso dell'inflazione calcolato sulla base dei dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) per l'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, secondo la perequazione automatica prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Art. 18.

Applicazione dei benefici di guerra

1. All'attribuzione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra, provvedono le amministrazioni competenti su domanda degli interessati, corredata dalla apposita certificazione del prefetto del luogo di residenza.

2. All'erogazione delle somme eventualmente spettanti in via continuativa si provvede con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 19.

Certificazioni attestanti le condizioni di invalido civile o di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata o comune.

1. Il prefetto del luogo di residenza rilascia la certificazione attestante la condizione di invalido o di caduto su domanda dell'interessato ovvero dei familiari superstiti aventi titolo.

2. Nella certificazione sono indicati, contestualmente alla qualifica di cui al comma 1, la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale della invalidità.

3. Ai fini delle certificazioni, le amministrazioni competenti danno comunicazione al prefetto della provincia di residenza dell'interessato dell'attribuzione, anche provvisoria, dei benefici, precisandone le patologie invalidanti.

4. Copia dell'atto deliberativo è, comunque, trasmessa dal Ministero dell'interno al prefetto competente.

Art. 20.

Modalità e termini del procedimento relativo alle certificazioni

1. Il prefetto provvede, in ordine alle richieste delle certificazioni, sulla base del provvedimento di attribuzione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla data della ricevuta di comunicazione del provvedimento medesimo, se successiva.

2. Qualora il provvedimento di attribuzione dei benefici sia stato emanato in assenza di sentenza, il prefetto, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza definitiva, conforma ad essa gli atti a suo tempo adottati.

3. Gli atti del prefetto, adottati sulla base dei provvedimenti ministeriali emanati in assenza di sentenza, devono contenere l'avvertenza della loro modificabilità per effetto delle ulteriori fasi del processo.

4. Ai fini del collocamento obbligatorio il prefetto del luogo di residenza rilascia, su domanda, apposita certificazione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 17, in quanto applicabili, intendendosi sostituite al Ministero dell'interno le altre amministrazioni eventualmente competenti in ordine alla concessione dei benefici in favore di chi abbia subito ferite o lesioni in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Art. 21.

Contributi alle spese funerarie

1. Il contributo alle spese funerarie per il personale di cui all'articolo 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466, da corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto, viene determinato nella misura vigente:

quota fissa di lire cinquecentomila;

lire centomila per ogni familiare convivente a carico del dipendente deceduto. Detto contributo non deve superare in ogni caso l'importo complessivo di lire un milione.

2. Per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 466, il beneficio è corrisposto a domanda degli aventi diritto.

Art. 22.

Verifiche periodiche. Termini

1. I Ministri competenti verificano periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure di rispettiva competenza.

Art. 23.

Norme abrogate

1. Il presente decreto sostituisce le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, che sono contestualmente abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

VISCO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 26 novembre 1998.

— La legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 1990.

— La legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 22 agosto 1980.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2.-3. *(Omissis).*

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il decreto ministeriale 30 ottobre 1980 (Modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, recante speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 316 del 18 novembre 1980.

— Il decreto ministeriale 11 luglio 1983 (Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1980 recante le modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 25 ottobre 1983.

— Il decreto ministeriale 29 luglio 1987, n. 561 (Modificazioni ai decreti ministeriali 30 ottobre 1980 e 11 luglio 1983, recanti modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 4 dicembre 1981, n. 720, concernenti speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 1988.

— Il decreto ministeriale 29 agosto 1991, n. 319 (Regolamento previsto dall'art. 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1991.

— Il decreto ministeriale 16 marzo 1992, n. 377 (Regolamento concernente disposizioni integrative e modificative del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, e successive modificazioni, avente ad oggetto norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, reca: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di elargizioni a favore delle vittime del dovere, dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del loro dovere e dei cittadini o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 5. — I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969.

2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa».

Note all'art. 1:

— Per l'argomento della legge 13 agosto 1980, n. 466, v. nelle note alle premesse.

— Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302, v. nelle note alle premesse.

— Per l'argomento dei decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, e 16 marzo 1992, n. 377, v. nelle note alle premesse.

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, v. nelle note alle premesse.

— Per l'argomento della legge 23 novembre 1998, n. 407, v. nelle note alle premesse.

— Per l'argomento della legge 13 agosto 1980, n. 466, v. nelle note alle premesse.

— Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302, v. nelle note alle premesse.

— Per l'argomento della legge 23 novembre 1998, n. 407, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per l'argomento della legge 13 agosto 1980, n. 466, v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 3, 9, 14, e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 3 *(Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio).* — 1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'art. 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale».

«Art. 9 *(Applicazione dei benefici di guerra).* — 1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

«Art. 14 *(Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni).* — 1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'art. 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi».

«Art. 15 *(Esenzione dai ticket sanitari).* — 1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 2. — 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 dalla legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.

3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'art. 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Nota all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, contiene il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Si indicano, qui di seguito, le rubriche degli articoli 172 e seguenti:

Art. 172 *(Accertamenti sanitari).*

Art. 173 *(Spese di ricovero).*

Art. 174 *(Mancata presentazione agli accertamenti sanitari).*

Art. 175 *(Verbale della commissione medica ospedaliera).*

Art. 176 *(Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale).*

Art. 177 *(Casi in cui è richiesto il parere del comitato).*

Art. 178 *(Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale).*

Art. 179 *(Provvedimento dell'amministrazione centrale).*

Art. 180 *(Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento privilegiato diretto).*

Art. 181 *(Accertamenti sanitari per innovazione dell'assegno).*

Art. 182 *(Scadenza dell'assegno rinnovabile).*

Art. 183 *(Aggravamento).*

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Nota all'art. 9:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, v. nelle note all'art. 6.

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«2. All'art. 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (omissis);

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge".

— La legge 31 marzo 1998, n. 70, reca: «Benefici per le vittime della cosidetta "banda della Uno bianca"».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 13 agosto 1980, n. 466 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 6. — La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite e figli se a carico;

2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.».

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 5 *(Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio).* — 1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente *more uxorio* e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1, dell'art. 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;

b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;

c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.».

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.

— Per completezza di informazione si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 1 *(Casi di elargizione).* — 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equilibrata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa».

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, v. nelle note all'art. 5.

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (per l'argomento v. nelle note all'art. 5):

«Art. 100 *(Assenso di superinvalidità).* — Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidità, non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:

lettera *A*	annue	L.	984.000
lettera *A*-bis	»	»	840.000
lettera *B*	»	»	667.400
lettera *C*	»	»	412.900
lettera *D*	»	»	384.000
lettera *E*	»	»	344.600
lettera *F*	»	»	264.100
lettera *G*	»	»	227.400».

— Per il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 15.

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.

— Per il testo dell'art. 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14.

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 11 *(Perequazione automatica delle pensioni)*. — 1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui».

Nota all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 15.

Nota all'art. 21:

— Per il testo dell'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 8. — Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'art. 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'art. 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire un milione».

Note all'art. 23:

— Per l'argomento dei decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319 e 16 marzo 1992, n. 377, v. nelle note alle premesse.

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, v. nelle note alle premesse.

00G0001

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 20 dicembre 1999.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Inghilterra quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali Roma e provincia.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III
DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante. «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 «Attività professionali»;

Vista l'istanza del 15 settembre 1999 della sig.ra Denny Redpath, cittadina inglese, nata a Iambol (Bulgaria) il 26 febbraio 1954, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Inghilterra nel febbraio 1989 ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica»;

Considerato inoltre che la sig.ra Denny Redpath risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 14 ottobre 1999, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Denny Redpath ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il compimento di un tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della regione Lazio;

Vista la nota n. 3327 del 18 novembre 1999, con cui la regione Lazio ha indicato i contenuti dell'integrazione formativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Denny Redpath, nata a Iambol (Bulgaria) il 26 febbraio 1954, cittadina inglese, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di otto mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 dicembre 1999

Il dirigente: SERENO

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte della sig.ra Denny Redpath.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Denny Redpath, nata a Iambol (Bulgaria) il 26 febbraio 1954 e residente a Roma, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue inglese, italiano, tedesco, bulgaro e russo, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia e per le lingue richieste dall'interessata, che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Lazio la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Lazio.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla regione Lazio (Assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport - Settore 52 - Ufficio 3 - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la regione Lazio rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione, valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del comune (articoli 27 e 29 della legge regionale n. 50/1985).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 50/1985, ed è soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione comunale.

99A11444

DECRETO 20 dicembre 1999.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Grecia quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali Roma e provincia.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante: «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 «Attività professionali»;

Vista l'istanza del 30 luglio 1999 della sig.ra Konstantina Liwieratos, cittadina greca e tedesca, nata a Monaco il 5 settembre 1971, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Grecia nell'agosto 1992, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica»;

Considerato inoltre che la sig.ra Konstantina Liwieratos risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 14 ottobre 1999, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Konstantina Liwieratos ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il compimento di un tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della regione Lazio;

Vista la nota n. 3326 del 18 novembre 1999, con cui la regione Lazio ha indicato i contenuti dell'integrazione formativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Konstantina Liwieratos, nata a Monaco il 5 settembre 1971, cittadina greca e tedesca, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di otto mesi, da svolgersi sotto la responsa-

bilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 dicembre 1999

Il dirigente: SERENO

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994, da parte della sig.ra Konstantina Liwieratos.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Konstantina Liwieratos, nata a Monaco il 5 settembre 1971 e residente a Roma, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994), e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue greca e tedesca, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e Provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale Roma e provincia e per le lingue richieste dall'interessata, che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Lazio la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Lazio.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla regione Lazio (Assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport - Settore 52 - Ufficio 3 - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la regione Lazio rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione, valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del comune (articoli 27 e 29 della legge regionale n. 50/1985).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 50/1985, ed è soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione comunale.

99A11445

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «San Michele» in comune di Vaie.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 maggio 1992 con la quale la società Fonti San Michele Amynvals S.a.s. di M. Pensa e C., con sede in Torino, via Vincenzo Vela, 1, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Michele» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «La Perla» sita in comune di Vaie (Torino);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999: «favorevole affinchè la società Fonti San Michele Amynvals S.a.s. di M. Pensa e C. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "San Michele" di Vaie (Torino) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "stimola la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sull'attività digestiva»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Michele» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «La Perla» sita in comune di Vaie (Torino).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11454

DECRETO 25 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «San Rocco» in comune di Castelletto d'Orba.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società Terme Lavagello S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «San Rocco», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte San Rocco» sita in comune di Castelletto d'Orba (Alessandria);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Vista la delibera n. 83-21489 del 22 dicembre 1992, con la quale la giunta regionale del Piemonte ha autorizzato il trasferimento della concessione mineraria «Fonte San Rocco» alla società Fonti Feja S.p.a., con sede in Arcore (Milano), via A. Casati, 100;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999: «favorevole affinchè la società Fonti Feja S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "San Rocco" di Castelletto d'Orba ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "stimola la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sull'attività digestiva»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Rocco» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte San Rocco» sita in comune di Castelletto d'Orba (Alessandria).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11455

DECRETO 14 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Cristallo» in comune di Massa al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 marzo 1999 con la quale la società Alfredo Bonini - Terme e sorgenti S. Carlo S.p.a., con sede in Massa, via dei Colli, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Cristallo» che sgorga dalla sorgente Tiberia nell'ambito della concessione mineraria «San Carlo» sita nel comune di Massa, al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Cristallo» che sgorga dalla sorgente Tiberia nell'ambito della concessione mineraria «San Carlo» sita nel comune di Massa.

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; indicata per diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 14 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11453

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 6 agosto 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre aree site nel comune di Napoli in località Bagnoli-Coroglio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1953, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Posillipo, sita nell'ambito del comune di Napoli»;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 novembre 1957, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Posillipo, versante sui Campi Flegrei a Fuorigrotta, sita nell'ambito del comune di Napoli»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 12 ottobre 1960, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona compresa tra via Alessandro Manzoni e la strada comunale di porta Posillipo, sita nell'ambito del comune di Napoli»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 4 maggio 1966, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Scogliere di Mergellina, tra il Molosiglio e l'isola di Nisida, in comune di Napoli»;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre zone site nel comune di Napoli. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico»;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con voto n. 47 del 24/25 giugno 1996, avente per oggetto la proposta di vincolo *ex lege* n. 1089/1939 avanzata dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia relativa ai manufatti e al terreno dell'ex fabbrica interconsorziale di concimi e prodotti chimici della Campania, sita nella zona occidentale del comune di Napoli in località Bagnoli-Coroglio ha ritenuto di dover «esaminare con urgenza la questione, tenuto conto dei rilevanti aspetti di natura paesistica e territoriale che essa presenta»;

Considerato che a seguito del parere n. 47 del 24/25 giugno 1996 del predetto Comitato di settore, e previo accordo, per le vie brevi, con il comune di Napoli, la Soprintendenza predetta con nota n. 16695 del 14 maggio 1997 trasmetteva all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici la proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939, corredata della relativa documentazione, per l'area di Bagnoli-Coroglio sita nel comune di Napoli;

Considerato che il predetto Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici con parere n. 49 del 23/24 luglio 1996 ha ritenuto indispensabile mettere a confronto la proposta di vincolo avanzata dalla stessa Soprintendenza *ex lege* n. 1089/1939 con la variante al P.R.G. adottata dal consiglio comunale di Napoli con delibera n. 14 del 13 gennaio 1996 riguardante l'area di Coroglio e Bagnoli, per esaminare congiuntamente i problemi relativi alla tutela *ex lege* n. 1089/1939, della riqualificaziorie dell'intera zona litoranea e della bonifica dell'area industriale ex ILVA da destinare a verde urbano;

Considerato che nella medesima seduta del 23/24 luglio 1996 il Comitato di settore, non concordando con la proposta di vincolo *ex lege* n. 1089/1939 avanzata dalla Soprintendenza competente, ha invece proposto per la zona litoranea l'adozione del vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, poiché «detto sito possiede nella sua totalità cospicui caratteri di bellezza naturale e di bellezza panoramica, considerato sia come quadro naturale che come organizzazione paesaggistica di punti di vista di belvedere accessibili e fruibili da parte del pubblico, cosi come per la zona a monte di via Coroglio»;

Considerato che con nota n. 8285 del 10 marzo 1998 la Soprintendenza trasmetteva all'Ufficio centrale ulteriore relazione e documentazione iconografica in ordine alla proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'area in questione;

Considerato che l'area in questione risulta così perimetrata: 1ª località: zona compresa tra via Nisida (limite della zona vincolata con decreto ministeriale 26 aprile 1966, via Coroglio, via Pasquale Leonardi Cattolica dal confine della zona vincolata con decreto ministeriale 28 marzo 1985, prolungamento di via E. Cocchia, limite del foglio catastale n. 27 della sez. Chiaia, limite del Parco pubblico come delimitato nella delibera di adozione della variante n. 14 del 13 gennaio 1996, via Coroglio, piazza Bagnoli, via Pozzuoli fino al confine comunale con Pozzuoli, linea di battigia dal confine comunale con Pozzuoli al limite della zona vincolata con decreto ministeriale 26 aprile 1966; 2ª località: fascia di mare per una profondità di metri cinquecento dalla linea di battigia compresa tra il confine della zona vincolata con decreto ministeriale 26 aprile 1966 ed il limite del territorio comunale al confine con Pozzuoli; 3ª località: zona compresa tra il viale della Liberazione, via Beccadelli, via S. Gennaro (s.s. 7 Domitiana), confine comune di Pozzuoli, strada ferrata Ferrovie dello Stato, viale della Liberazione;

Considerato che l'area attigua al confine dell'area già vincolata con decreto ministeriale 11 gennaio 1955, compresa tra il viale della Liberazione, via Beccadelli, via S. Gennaro (s.s. 7 Domitiana), confine comune di Pozzuoli, strada ferrata Ferrovie dello Stato e viale della Liberazione, non risulta sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la fascia di mare per una profondità di metri cinquecento dalla linea di battigia compresa tra il confine della zona vincolata con decreto ministeriale 26 aprile 1966 e il limite del territorio comunale al confine con Pozzuoli non risulta sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la zona compresa fra via Nisida, via Coroglio, via Pasquale Leonardi Cattolica, prolungamento di via Enrico Cocchia, limite del foglio catastale n. 27 della sezione Chiaia, limite del Parco pubblico come delimitato nella delibera di adozione della variante n. 14 del 13 gennaio 1996, via Coroglio, piazza Bagnoli, via Pozzuoli fino al limite con il confine con Pozzuoli, linea di battigia dal confine comunale con Pozzuoli al limite della zona vincolata con decreto ministeriale 26 aprile 1966, nonostante costituisca parte integrante del tipico territorio dei Campi Flegrei e presenti notevole valore paesistico e ambientale, non risulta sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che l'attività industriale è da tempo definitivamente cessata e che il consiglio comunale di

Napoli, nell'approvazione della variante per la zona occidentale avente ad oggetto «un segmento dei Campi Flegrei», al fine del recupero e salvaguardia di tale zona degradata dalla speculazione e dagli abusi edilizi, ha stabilito la realizzazione di un programma di riqualificazione dell'area in questione mediante la predisposizione di un grande parco urbano, una rete di attività produttive connesse alla ricerca e un'attrezzatura integrata per la ripresa del turismo;

Considerato che con nota n. 5019 del 16 febbraio 1999 il predetto ufficio periferico comunicava all'ufficio centrale di aver affrontato la problematica della tutela dei valori del «paesaggio industriale» nel progetto generale di risanamento e bonifica dell'area industriale di Bagnoli, in virtù della legge n. 582 del 18 novembre 1996 recante «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni», specificando inoltre di aver individuato nell'area dell'ex ILVA, in considerazione della storia dei luoghi e del «Paesaggio industriale», gli elementi più significativi meritevoli di conservazione e tutela;

Considerato che l'azione di riqualificazione delle aree di Bagnoli e Coroglio e la bonifica e il recupero dell'area industriale ex ILVA, con destinazione della medesima a parco urbano, non possa attuarsi se non dopo un'efficace azione di tutela da realizzarsi con l'apposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939;

Considerato che la piana di Bagnoli, delimitata dai rilievi collinari di Posillipo, Monte S. Angelo, Monte Spina e Monte Olibano, è la parte che ricade nel comune di Napoli del caratteristico territorio dei Campi Flegrei, la cui caratteristica morfologica è legata alla sua origine vulcanica e il cui fascino straordinario dal punto di vista paesaggistico deriva anche dalla ricchezza delle testimonianze della cultura e della civiltà greca e romana presenti in ogni parte del territorio;

Riconosciuto che la predetta zona riveste notevole interesse pubblico poiché, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, offre dagli innumerevoli punti di vista panoramici lungo la spiaggia di Coroglio e di Bagnoli e lungo le strade esistenti, via Coroglio, via Pozzuoli, via Leonardi Cattolica, uno straordinario spettacolo di bellezze panoramiche o quadri naturali che si susseguono senza soluzione di continuità quali la collina di Posillipo ricoperta di lussureggiante vegetazione, l'isola vulcanica di Nisida, l'intero arco del Golfo di Pozzuoli che si estende dall'acropoli greco-romana di Pozzuoli, ora denominata Rione Terra, a Baia, da Bacoli al promontorio di Capo Miseno e al Monte di Procida, e ancora sullo sfondo, le isole di Procida, Vivara ed Ischia e, verso l'entroterra, i rilevi del Monte Spina, Monte S. Angelo e Monte Olibano;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredato della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il predetto Comitato di settore nella seduta del 12 aprile 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di apposizione di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 sull'area di Bagnoli-Coroglio, formulata dalla Soprintendenza competente, «in quanto il vincolo potrà salvaguardare la coesistenza degli edifici dell'insediamento industriale ormai storicizzati con la bellezza panoramica e paesaggistica dei luoghi: tutto ciò allo scopo di permettere e favorire la riqualificazione della zona litoranea e il recupero attraverso la bonifica dell'area industriale ex ILVA»;

Decreta:

Le aree site nel comune di Napoli, così come sopra delimitate, sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sono pertanto soggette a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 6 agosto 1999

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

ALLEGATO

COMUNE DI NAPOLI
LOCALITÀ
BAGNOLI-COROGLIO
Zona da sottoporre a vincolo ai sensi
della legge 29-06-1939 nº 1497

Scala di 1:10.000

99A11306

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 dicembre 1999.

Autorizzazione all'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica, Società consortile a responsabilità limitata a certificare talune categorie di dispositivi individuali di protezione ai sensi della direttiva 89/686/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
E
IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto 10 gennaio 1995 con cui l'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica - Società consortile a responsabilità limitata, con sede in Longarone (Belluno), via Fortogna n. 1, è stato autorizzato a certificare taluni dispositivi di protezione individuale di cui alla direttiva 89/686/CEE;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica, con sede in Longarone (Belluno), via Fortogna n. 1, in forza del citato decreto legislativo ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione di cui al decreto 10 gennaio 1995 e l'estensione ad altre categorie di dispositivi individuali di protezione;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme alla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista altresì la convenzione sottoscritta dall'Istituto scientifico Breda S.p.a. e dall'organismo Certottica S.c. a r.l. per l'esecuzione dei servizi di laboratorio inerenti le prove sui dispositivi di protezione degli occhi dalle radiazioni X;

Considerato che per l'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica permangono i requisiti minimi previsti in allegato V alla direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Articolo unico

1. L'Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici - Certottica, Società consortile a responsabilità limitata, è autorizzato al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE, ai sensi degli articoli 10 ed 11 lettera *A)*, della direttiva 89/686/CEE per i dispositivi di protezione individuale di seguito elencati, appartenenti alla categoria a fianco indicata:

Dispositivi di protezione degli occhi:

Tutti i dispositivi di protezione degli occhi compresi i filtri (cat. II);

Dispositivi di protezione degli occhi e filtri concepiti e fabbricati per consentire l'intervento in ambienti caldi aventi effetti comparabili a quelli con una temperatura uguale o superiore a 100 °C, con o senza irraggiamento infrarosso, fiamme o grandi proiezioni di materie in fusione (cat. III);

Dispositivi di protezione degli occhi e filtri che proteggono contro le radiazioni ionizzanti (cat. III);

Dispositivi di protezione degli occhi e filtri concepiti e fabbricati per proteggere contro i rischi elettrici (cat. III).

Dispositivi di protezione del capo:

Tutti i tipi di caschi inclusi quelli sportivi (cat. II);

Caschi progettati e fabbricati per l'uso in ambienti ad alta temperatura i cui effetti siano paragonabili a quelli di una temperatura dell'aria pari o superiore a 100 °C. o in ambienti che possano essere caratterizzati o meno dalla presenza di radiazioni infrarosse, fiamme, lancio di grosse quantità di metalli fusi (cat. III);

Caschi progettati e fabbricati per fornire protezione da rischi elettrici (cat. III).

Dispositivi di protezione della faccia completa:

Tutti i tipi di DPI (cat. II);

DPI progettati e fabbricati per l'uso in ambienti ad alta temperatura i cui effetti siano paragonabili a quelli di una temperatura dell'aria pari o superiore a 100 °C. o in ambienti che possano essere caratterizzati o meno dalla presenza di radiazioni infrarosse, fiamme, lancio di grosse quantità di metalli fusi (cat. III);

DPI progettati e fabbricati per l'uso in ambienti a bassa temperatura i cui effetti siano paragonabili a quelli di una temperatura dell'aria di –50 °C o inferiore (cat. III);

DPI progettati e fabbricati per fornire protezione da rischi elettrici (cat. III).

2. Le certificazioni e gli attestati devono essere effettuati secondo le forme modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovrà essere inviata all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La presente autorizzazione ha validità fino al 3 marzo 2002 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

5. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

6. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A0018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con nota n. 88144 del 30 novembre 1999;

Vista la circolare 33/96 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) coop. «La Betti», con sede in Casapesenna, costituita per rogito de Rosa in data 14 novembre 1986, registro società n. 6343/87, B.U.S.C. n. 3496;

2) coop. «Agricoop Liternese», con sede in Villa Literno, costituita per rogito Matano in data 13 novembre 1984, registro società n. 3834/85, B.U.S.C. n. 3190;

3) coop. «Primizia 86», con sede in Capua, costituita per rogito de Donato in data 6 novembre 1986, registro società n. 6250/86, B.U.S.C. n. 3449.

Caserta, 14 dicembre 1999

Il dirigente: AGOSTA

99A11456

DECRETO 16 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Proletaria» società cooperativa a responsabilità limitata, in Serra De' Conti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 novembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) «La Proletaria» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Serra De' Conti (Ancona), costituita a rogito notaio Armando Castellucci in data 2 marzo 1946, repertorio n. 67, registro società n. 1989, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 544/7489.

Ancona, 16 dicembre 1999

Il direttore: FORMENTINI

99A11457

DECRETO 17 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Tecnoedilizia», in Fucecchio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 20 ottobre 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Tecnoedilizia», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 89 del 16 novembre 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Tecnoedilizia», con sede in Fucecchio, costituita per rogito notaio Francesco Edner in data 9 giugno 1980, repertorio n. 37527, registro delle società n. 30554 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4218/181066, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Firenze, 17 dicembre 1999

Il dirigente: MUTOLO

00A0016

DECRETO 21 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Pontina 75 a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione straordinaria del 12 novembre 1999 nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Pontina 75 a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Pontina 75 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 5 febbraio 1975 con atto a rogito del notaio dott. Franco Maria Gargiullo di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 16 aprile 1975, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 ed il dott. Nicola Ermini, con studio in Firenze, via delle Mantellate 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

00A0017

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1999.

Autorizzazione alla Borsa italiana S.p.a. all'esercizio del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato. (Deliberazione n. 12293).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti, in particolare, l'art. 61, l'art. 62, comma 2, l'art. 63, commi 1 e 3, l'art. 64, lettera *c)*, l'art. 73 del citato decreto;

Visto il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, approvato con propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, ed in particolare l'art. 4 che stabilisce il capitale minimo delle società di gestione dei mercati e l'art. 5 che individua le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione;

Vista la propria delibera n. 10386 del 18 dicembre 1996 e successive modifiche, con la quale è stato iscritto nell'elenco dei mercati autorizzati il mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato;

Viste le lettere della Borsa italiana S.p.a. del 5 agosto 1999 e del MIF S.p.a del 5 agosto 1999, con le quali è stato comunicato il progetto di fusione per incorporazione del MIF S.p.a. nella Borsa italiana S.p.a.;

Vista la lettera della Borsa italiana S.p.a. del 21 dicembre 1999 con la quale è stata richiesta l'autorizzazione all'esercizio del mercato dei contratti uniformi a termine dei titoli di Stato, il cui regolamento è stato adottato dall'assemblea ordinaria della medesima società;

Ritenuto che in caso di fusione per incorporazione tra società già autorizzate all'esercizio di un mercato regolamentato, la società incorporante necessiti dell'autorizzazione della Consob all'esercizio del mercato già gestito dalla società incorporata;

Considerato che sussistono i requisiti previsti dall'art. 61, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

Ritenuto che il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;

Sentita la Banca d'Italia;

Delibera:

La Borsa italiana S.p.a. è autorizzata all'esercizio del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

La Borsa italiana S.p.a. rende noto, mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, che presso la propria sede legale è disponibile copia del regolamento dei mercati da essa organizzati e gestiti. Copia del regolamento deve essere messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

La presente delibera entra il vigore dalla data di perfezionamento della suindicata fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2504-*bis* del codice civile.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 22 dicembre 1999

Il presidente: SPAVENTA

00A0021

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 1999.

Autorizzazione alla Sodif Vita S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 01419).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, a 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento ISVAP n. 572 del 21 maggio 1997 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V, VI e riassicurativa nei rami I e V di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 e 2 di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, rilasciato alla Sofid Vita S.p.a., con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1;

Vista l'istanza presentata dalla Sofid Vita S.p.a. in data 26 luglio 1999 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto nella seduta del 22 dicembre 1999, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Sofid Vita S.p.a;

Dispone:

Art. 1.

La Sofid Vita S.p.a., con sede in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ltaliana.

Roma, 29 dicembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

00A0022

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare l'art. 11;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 17, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto rettorale 15 ottobre 1998 con il quale è stato emanato il regolamento didattico dell'Università degli studi di Milano e le successive modificazioni alla parte seconda «Ordinamento didattico»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 febbraio 1996 con il quale è stata modificata la tabella XXII dell'ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in matematica;

Vista la delibera adottata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 24 febbraio 1999, diretta ad ottenere il riordino del corso di laurea in matematica, in adeguamento alla sopra citata tabella;

Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella seduta del 13 aprile 1999, ha approvato la proposta di riordino del corso di laurea in matematica;

Considerata la necessità di modificare conseguentemente il regolamento didattico di Ateneo;

Decreta:

Il regolamento didattico dell'Università degli studi di Milano, approvato con il decreto citato in premessa, con le successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nella parte seconda «Ordinamento didattico» come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo V «Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali», gli articoli da 95 a 97, relativi al corso di laurea in matematica, sono soppressi e sono sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

«LAUREA IN MATEMATICA

Art. 95. — Il corso di laurea in matematica ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e conoscenze della matematica pura ed applicata a livello scientifico.

Art. 96. — Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 97. — La durata del corso di laurea è di quattro anni. Il corso di studi prevede quindici annualità di insegnamenti, anche divisibili in moduli semestrali. Un insegnamento annuale consiste di almeno settanta ore di lezioni, e un modulo semestrale di almeno trentacinque ore di lezioni. Ogni insegnamento è di norma accompagnato da esercitazioni. Le esercitazioni costituiscono parte integrante dell'insegnamento corrispondente.

Art. 98. — L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma sono determinati dalle strutture didattiche.

Art. 99. — Tutti gli insegnamenti dovranno essere scelti all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, aggiornato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1997. I piani di studio di tutti gli studenti dovranno prevedere: almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'algebra; almeno l'equivalente di cinque moduli semestrali nell'area disciplinare della geometria; almeno l'equivalente di cinque moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica; almeno l'equivalente di tre moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica matematica; almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali nell'area disciplinare della fisica.

Art. 100. — Il corso di studi è organizzato in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo. La scelta dell'indirizzo è regolata dalla struttura didattica e avviene, di norma, dopo il secondo anno.

Art. 101. — In aggiunta agli insegnamenti indicati all'art. 6 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo generale dovranno prevedere: almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o ambedue le aree disciplinari dell'algebra e della geometria; almeno l'equivalente di due moduli semestrali nell'area disciplinare dell'analisi matematica; almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, della fisica matematica e dell'analisi numerica.

Art. 102. — In aggiunta agli insegnamenti indicati all'art. 6 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo didattico dovranno prevedere: almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali in una o ambedue le aree disciplinari della logica matematica e delle matematiche complementari; almeno l'equivalente di due moduli semestrali in una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, dell'analisi numerica e dell'informatica.

Art. 103. — In aggiunta agli insegnamenti indicati all'art. 6 i piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo dovranno prevedere: almeno l'equivalente di tre moduli di una o più tra le aree disciplinari della probabilità e statistica matematica, dell'analisi numerica, della ricerca operativa e dell'informatica. Inoltre le strutture didattiche dovranno indicare, in relazione ai diversi orientamenti, almeno l'equivalente di quattro moduli semestrali obbligatori che dovranno comparire nei piani di studio degli studenti dell'indirizzo applicativo.

Art. 104. — Le strutture didattiche provvedono a che almeno sei moduli semestrali siano comuni per gli studenti del corso di laurea e del corso di diploma. Per gli studenti in possesso del diploma universitario in matematica le strutture didattiche predisporranno, sentito lo studente, un piano di studi individuale, anche in deroga alle precedenti disposizioni, che completi la sua preparazione in relazione all'indirizzo prescelto. In ogni caso il piano di studi per conseguire la laurea in matematica dovrà contenere l'equivalente di almeno undici annualità scelte tra le discipline delle aree disciplinari della logica matematica, dell'algebra, della geometria, delle matematiche complementari, dell'analisi matematica, della probabilità e statistica matematica, della fisica matematica, dell'analisi numerica, della ricerca operativa.

Art. 105. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, con modalità definite dalla struttura didattica, di norma entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese.

Art. 106. — L'esame di laurea deve comprendere la discussione di una dissertazione scritta.

Art. 107. — Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto. L'indirizzo seguito potrà essere indicato a richiesta dell'interessato nei certificati degli studi rilasciati dall'Università».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 giugno 1999

p. *Il rettore:* DECLEVA

99A11318

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 13 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071: «Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652: «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regiodecreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13: «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 18 febbraio 1999, senato accademico seduta del 7 settembre 1999, consiglio di amministrazione, seduta del 29 settembre 1999);

Visto il parere del nucleo di valutazione interno dell'Università di Palermo, seduta del 19 novembre 1999;

Visto il parere del comitato regionale di coordinamento, seduta del 3 dicembre 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Viene istituito il diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione, con sede ad Agrigento.

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN OPERATORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1.

1. Presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo è istituito il diploma universitario di operatore della pubblica amministrazione.

2. Il corso di studi per consentire il diploma in operatore della pubblica amministrazione fornisce le conoscenze di metodo e di contenuti scientifici e professionali necessari per svolgere attività istruttoria e di supporto all'assunzione delle decisioni operative connesse allo svolgimento di funzioni amministrative, organizzative e gestionali della pubblica amministrazione.

3. Il corso di diploma in operatore della pubblica amministrazione afferisce alla facoltà di giurisprudenza e ha durata biennale.

Art. 2.

1. Il corso di studi per conseguire il diploma di operatore della pubblica amministrazione comprende almeno dodici annualità di insegnamento (fino ad un massimo di quattordici) e si conclude con un esame finale di diploma.

Per essere ammessi all'esame finale di diploma è necessario aver superato gli esami di profitto, una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera, una prova idoneativa di conoscenze informatiche di base, così come le eventuali attività di formazione pratica.

2. Il consiglio della struttura didattica individua gli insegnamenti fondamentali e complementari, nell'ambito delle aree indicate nel successivo art. 3 e stabiliscono le modalità delle prove idoneative, degli esami di profitto e dell'esame di diploma e dell'eventuale formazione pratica.

3. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire il diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione possono essere ritenuti validi al fine del conseguimento del diploma di laurea in scienze dell'amministra-

zione, ove istituito, a condizione che durata, contenuti e metodo degli insegnamenti risultino analoghi nei due corsi di studi.

La struttura didattica indica criteri e parametri per il riconoscimento, prevedendo eventuali integrazioni didattiche.

Art. 3.

1. Sono fondamentali e obbligatorie sei annualità, anche divisibili in moduli semestrali di insegnamento, in ragione di almeno una per ciascuna delle seguenti sei aree disciplinari, individuate dai settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990 indicati di seguito:

1) area del diritto privato (N01X, N03X);

2) area del diritto pubblico (N08X, N09X, N10X, N11X);

3) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);

4) area del governo locale e dell'amministrazione comparata (Q02X);

5) area della economia politica (P01A, P01H, P01I);

6) area del diritto comunitario e comparato (N11X, N14X, N03X, N04X).

2. Sono obbligatorie quattro annualità di insegnamento, anche divisibili in semestri, da scegliere nell'ambito delle seguenti aree disciplinari:

1) area del diritto tributario e della contabilità pubblica (N13X, P02A, P01C);

2) area della statistica e dei metodi quantitativi per la valutazione dell'attività della pubblica amministrazione (B01A, P01E, S01A, S02X, S03B, B02B);

3) area dei metodi e delle tecniche organizzative e gestionali dell'aministrazione pubblica (P02D, P02B);

4) area del diritto penale (N17X)

5) area della storia delle amministrazioni e delle istituzioni pubbliche (N18X, N19X, Q01C);

6) area della sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05E, Q05C);

7) area del diritto civile e commerciale (N01X, N04X);

8) area della politica economica e della finanza pubblica (P01B, P01C, P01J).

3. Presso la facoltà di giurisprudenza, cui afferisce il corso di diploma universitario in operatore della pubblica amministrazione è obbligatoriamente attivato un corso di insegnamento di lingua inglese e un insegnamento almeno semestrale di informatica di base per la pubblica amministrazione (N20X, K05A, K05B, S04A).

4. Da due a quattro annualità di insegnamento anche divisibili in moduli semestrali, potranno essere inclusi liberamente nei piani di studio da scegliere tra gli insegnamenti attivati appatenenti alle aree disciplinari di cui ai commi 1 e 2.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del «Regolamento in materia di autonomia didattica», in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, l'Università adeguerà l'ordinamento didattico del presente corso di studio alle disposizioni del predetto regolamento, ed a quelle del decreto ministeriale, che individuerà la classe relativa al corso stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 13 dicembre 1999

Il rettore: SILVESTRI

99A11319

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 marzo 1998, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, commi nono e successivi, sono stati individuati gli atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica;

Visto il progetto di decongestionamento dell'Università degli studi di Bari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1999;

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1994, 31 maggio 1995, 8 agosto 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dall'anno accademico 1999/2000 è istituito presso l'Università degli studi di Bari il secondo corso di laurea in giurisprudenza, decentrato a Taranto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento verrà stabilito l'ordinamento degli studi del secondo corso di laurea in giurisprudenza, decentrato a Taranto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 29 ottobre 1999

Il rettore: COSSU

99A11320

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

CIRCOLARE 23 dicembre 1999, n. **5.**

Modalità per la presentazione di proposte per il finanziamento di iniziative volte a favorire l'individuazione e lo scambio di informazioni ed esperienze sulle buone prassi, nel quadro del programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000).

1. INFORMAZIONI GENERALI.

1.1. *Premessa.*

Con la presente circolare si vogliono delineare le finalità e le modalità generali di accesso alla iniziativa comunitaria adottata dal Consiglio della Comunità europea con decisione 95/593/CE del 22 dicembre 1995, pubblicata in G.U.C.E., serie L, n. 335 del 30 dicembre 1995, che istituisce un programma d'azione comunitario a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (denominato di seguito «programma») per il periodo che intercorra tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2000.

Vengono pertanto illustrati, di seguito, i contenuti dell'invito a presentare proposte per il cofinanziamento delle iniziative previste dal programma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, parte C, n. 351 del 4 dicembre 1999.

1.2 *Finalità ed obiettivi del programma comunitario.*

Il programma è destinato a promuovere l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di tutte le politiche e azioni dell'Unione europea e degli Stati membri, nel rispetto delle rispettive competenze.

Il programma sostiene gli sforzi degli Stati membri in materia di pari opportunità per le donne e gli uomini ed ha come obiettivi:

a) promuovere l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini in tutte le politiche e azioni (mainstreaming);

b) mobilitare, per realizzare le pari opportunità per le donne e gli uomini, tutti gli attori socio-economici;

c) promuovere le pari opportunità per le donne e gli uomini nell'ambito di un'economia che evolve, in particolare nel campo dell'istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro;

d) conciliare la vita familiare e la vita professionale delle donne e degli uomini;

e) promuovere la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini nel processo decisionale;

f) rafforzare le condizioni per l'esercizio dei diritti di parità.

1.3. *Limitazioni e valore precipuo del programma.*

Il programma costituisce un'importante completamento alle azioni avviate nell'ambito di altre politiche comunitarie, comprese i fondi strutturali. Di conseguenza, esso non mira a sostenere l'insieme delle iniziative che possono essere condotte localmente a favore delle donne che in determinati settori possono beneficiare del contributo delle suddette politiche. Ugual-

mente escluse sono le proposte concernenti esclusivamente studi e proposte di prolungamento di azioni già selezionate, oggetto di bandi comunitari diversi.

Il valore precipuo del programma consiste in particolare nell'individuazione e nello scambio trasnazionale di informazioni e di esperienze sulle buone prassi nel settore delle pari opportunità per le donne e gli uomini.

1.4. *Obiettivo dell'invito a presentare proposte.*

Il presente invito a presentare proposte si prefigge di selezionare i progetti che saranno sostenuti dal programma a titolo di bilancio 2000.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione del Consiglio, la Commissione apporterà, «per consentire lo scambio di informazioni e di esperienze su buone prassi, sostegno metodologico e/o tecnico e/o finanziario a progetti volti all'individuazione e allo sviluppo di buone prassi nonché la comunicazione di informazioni ed esperienze pertinenti».

2. CONTENUTI E REQUISITI DELLE INIZIATIVE PROPOSTE.

2.1. *Settori di azione.*

Le iniziative proposte dovranno riguardare in particolare uno o più dei seguenti settori:

a) mainstreaming, promozione e sviluppo di metodi e di strategie volti ad integrare la dimensione della parità delle opportunità in tutte le politiche e azioni; scambio di esperienze sulle buone prassi e sulle iniziative di «mainstreaming» in settori fino ad oggi non coperti o poco coperti dai progetti sostenuti dal programma (ad esempio, finanze, trasporti/-infrastrutture, sanità, ambiente, energia e istruzione);

b) occupazione e vita professionale: scambi di informazioni e di esperienze su sistemi di valutazione del lavoro e di classificazione che permettono di combattere le diseguaglianze salariali; scambi di informazioni e di esperienze su buone prassi intese a ridurre la divergenza dei tassi di disoccupazione femminile e maschile e/o ad aumentare il tasso di occupazione delle donne; scambi di informazioni e di esperienze sulle buone prassi relative al contributo di una nuova organizzazione del lavoro atta a permettere il conseguimento di un migliore equilibrio tra i generi sul luogo di lavoro; scambi di informazioni e sensibilizzazione in merito al riconoscimento delle competenze delle donne imprenditrici nell'economia, scambi di esperienze su buone prassi relative al rafforzamento della partecipazione degli uomini ai compiti di custodia e di assistenza all'interno, della famiglia e alle professioni del settore di custodia dei bambini e di assistenza ad altre persone non autosufficienti; scambi di esperienze su buone prassi nel settore delle cure agli anziani non autosufficienti; sviluppo e scambi di esperienze su buone prassi che riguardano la conciliazione delle responsabilità professionali e personali nelle PMI; scambi di esperienze su buone prassi relative alla valorizzazione e al riconoscimento del contributo economico dei coniugi che aiutano lavoratori autonomi;

c) processo decisionale: elaborazione e seguito di metodi, strategie e azioni intesi a promuovere una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini nel processo decisionale, anche in posti di livello elevato: scambi di esperienze sul rafforzamento della partecipazione delle donne nel processo decisionale in settori fino ad oggi non coperti o poco coperti dai progetti sostenuti dal programma (ad esempio; finanze, mass--media, giustizia, amministrazione pubblica, settore privato, partiti politici); proposte di azioni transnazionali organizzate da ONG a livello europeo in occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo nel 1999;

d) informazione: promozione dell'informazione e altre azioni volte ad aumentare le conoscenze e promuovere atteggiamenti favorevoli in relazione alle pari opportunità tra gli uomini e le donne: iniziative di informazione sul diritto europeo in materia di pari opportunità, comprese le domande di pronunce pregiudiziali, destinate ai membri delle professioni legali; identificazione e scambio buone prassi sui meccanismi che sostengono le donne nell'esercizio dei loro diritti, nonché sulla trasferibilità di tali meccanismi; scambi di esperienze su buone prassi relative all'adattamento ai differenti pubblici delle informazioni fornite dai mass-media sulle pari opportunità tra le donne e gli uomini.

2.2. *Criteri di ammissibilità.*

Ogni azione che può beneficiare di un sostegno nel quadro di altri programmi e/o politiche comunitarie (quali ad esempio FSE, NOW, Leonardo, Leader II) non sarà presa in considerazione nell'ambito del presente invito a presentare proposte.

Poiché il valore aggiunto del programma risiede nell'individuazione e nello scambio transnazionale di informazioni e di buone prassi nel settore delle pari opportunità tra le donne e gli uomini, i progetti devono essere transnazionali e devono coinvolgere organizzazioni di almeno tre diversi Stati membri e/o Stati dello spazio economico europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein) che operino in partnerariato.

I soggetti devono avere come obiettivo lo scambio di informazioni o di esperienze o il trasferimento di buone prassi da un'organizzazione a un'altra, oppure la collaborazione nella concezione e nell'attuazione di azioni.

La partecipazione al programma d'azione, alle condizioni indicate nella nota informativa allegata al modulo di candidatura, è aperta ai Paesi candidati a divenire membri dell'Unione europea. Attualmente, i Paesi in possesso dei requisiti richiesti per partecipare sono la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Lituania, la Romania e la Slovenia.

Le proposte devono, inoltre, comprovare un cofinanziamento pari almeno al 40% del bilancio del progetto.

Il presente invito a presentare proposte non riguarda i progetti prescelti nel quadro dei bilancio 1999 del programma e che erano progettati fin dall'inizio come pluriennali (cioè progetti la cui azione continua dopo il giugno del 2000). Le domande di rinnovo di tali progetti saranno oggetto di una procedura di selezione distinta così come le proposte intese esclusivamente a realizzare studi che saranno, anch'esse, oggetto di una procedura di selezione distinta.

2.3. *Criteri di selezione.*

Per poter concorrere al finanziamento, le iniziative proposte devono comunque soddisfare i seguenti requisiti:

a) presentare un valore aggiunto a livello di Unione europea;

b) avere come obiettivo la promozione delle buone prassi nei settori interessati;

c) consentire scambi transnazionali;

d) perseguire risultati che possano essere trasferiti;

e) perseguire obiettivi precisi e chiari, aventi una durata realistica;

f) essere oggetto di una valutazione obiettiva e regolare;

g) essere innovativi in termini di contenuto e di organizzazione.

h) comportare una strategia di diffusione dei risultati raggiunti;

i) essere presentati ed attuati dai soggetti ammessi a partecipare (v. punto 2.6);

l) contribuire a uno o più degli obiettivi indicati (v. punto 1.2);

2.4. *Finanziamento e cofinanziamento.*

Per le proposte accolte, il contributo finanziario della Comunità potrà, in generale, raggiungere una percentuale massima pari al 60% dei costi ammissibili totali del progetto. Sono ammissibili solo i costi di azioni direttamente connessi alla realizzazione dell'oggetto dell'accordo. I costi devono essere necessari all'esecuzione del progetto.

I promotori dei progetti devono ottenere cofinanziamenti per coprire il restante 40% del costo totale del progetto.

La Commissione europea raccomanda che i cofinanziamenti siano erogati in denaro. In ogni caso almeno il 15% dei costi ammissibili totali del progetto deve essere coperto da cofinanziamento in denaro. I contributi in natura devono essere presi in considerazione soltanto fino al 25% al massimo dei costi ammissibili totali del progetto ed a condizione che se ne possa stabilire chiaramente un legame diretto con l'attuazione del programma di lavoro e che la loro stima possa essere comprovata in termini contabili.

A titolo di orientamento e conformemente allo stanziamento del programma, le sovvenzioni comunitarie saranno generalmente non superiori a 150.000 Euro per progetto e per anno e non inferiori a 30.000 Euro per progetto e per anno.

2.5. *Durata.*

L'invito a presentare progetti riguarda un periodo contrattuale che va dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001. La durata per la realizzazione di ogni iniziativa dovrà essere definita in funzione dei suoi obiettivi. Considerato che l'anno 2000 è l'ultimo anno del IV programma d'azione comunitario a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini, i contratti saranno stipulati solo per un anno.

2.6. *Soggetti ammessi a partecipare.*

Le proposte possono essere presentate ed attuate da soggetti pubblici o privati che dispongano, a giudizio della Commissione, di qualificazione ed esperienze adeguate. In particolare, è favorita la partecipazione: *a)* delle parti sociali, in particolare le proposte congiunte delle organizzazioni dei datori di lavori e dei lavoratori; *b)* delle organizzazioni non governative, e in particolare le organizzazioni femminili; *c)* degli enti locali e regionali.

Le iniziative devono avere carattere transnazionale; pertanto il promotore del progetto deve individuare uno o più partner negli altri Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo. (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein) (v. punto 2.2).

3. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E SELEZIONE.

3.1. *Redazione delle proposte.*

Gli organismi e le istituzioni che desiderano presentare una proposta dovranno contattare per iscritto (lettera o fax) la Commissione europea per ottenere il modulo di candidatura e la guida pratica.

Il modulo di candidatura può essere richiesto presso l'Unità EMPL/D/5 anche via e-mail. Per riceverlo indirizzare una domanda scritta specificando il sistema di trattamento dei testi (WORD per WINDOWS o WORDPERFECT) (e-mail: eqop@cec.eu.int).

Saranno accettati solo i moduli compilati correttamente e presentati nel modo prescritto dalla guida pratica (quest'ultima è reperibile sul sito Web:

http://europa.eu.int/comm/dg05/equ.opp/index.en.htm)

In particolare, ogni proposta che non deve superare il numero di pagine indicato nel formulario di candidatura e nella guida pratica, deve comprendere le seguenti informazioni:

a) denominazione della proposta;

b) obiettivo del programma al quale la proposta corrisponde (v. punto 1.2);

c) settore *(i)* d'azione cui la proposta corrisponde (v. punto 2.1);

d) nome dell'organizzazione (responsabile dal punto di vista giuridico e finanziario);

e) nomi dei partner a livello transnazionale, a livello nazionale e/o locale e/o regionale, secondo il caso;

f) descrizione del progetto (compreso il programma di lavoro del progetto);

g) strumenti di valutazione del progetto;

h) strumenti di diffusione dei risultati del progetto;

i) durata del progetto;

j) costo totale del progetto (in Euro);

k) m) contributo comunitario richiesto (in Euro);

l) n) un bilancio dettagliato per il periodo 1º luglio 2000 al 30 giugno 2001, comprensivo di elenco delle uscite e delle entrate (comprese, le fonti di cofinanziamento dell'azione corrispondenti al 40% del totale).

È opportuno fornire quante più informazioni possibili sulle modalità di cofinanziamento (ad es. allegare gli impegni preliminari di cofinanziamento).

3.2. *Invio delle proposte.*

Il fascicolo, contenente la proposta in originale e tre copie, deve essere inviato per posta o depositato entro e non oltre il 15 febbraio 2000 al seguente recapito:

Commissione europea Unità EMPL/D/5 «Parità di opportunità per le donne e gli uomini e questioni riguardanti la famiglia e l'infanzia».

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Fa fede il timbro postale; le spedizioni via telefax saranno automaticamente giudicate non ammissibili.

Contestualmente, una copia della proposta deve essere trasmessa all'Autorità nazionale competente.

A parziale rettifica di quanto indicato nella G.U.C.E. C351/46 del 4 dicembre 1999, si precisa che l'indirizzo è il seguente: Giovanna Rocca — membro del comitato di gestione del IVº Programma d'azione — presso Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le pari opportunità — via del giardino Theodoli 66 — 00186 Roma.

3.3. *Selezione.*

La selezione dei progetti si baserà su criteri di ammissibilità e selezione sopra indicati, sulla qualità e fattibilità delle azioni proposte coerentemente alla dotazione finanziaria del programma. Comunicazioni saranno inviate sia ai capofila dei progetti prescelti che a quelli dei non prescelti.

3.4. *Modalità per ottenere chiarimenti.*

Per ogni informazione supplementare la Commissione suggerisce di contattare l'unità V/D/5 allo stesso indirizzo riportato sopra o via telefax al numero seguente: 00322 2963562.

Il Ministro: BALBO

00A0023

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Annullamento di trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 31 dicembre 1999 è stato annullato il decreto direttoriale del 30 giugno 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1998, n. 160, nella parte in cui ha disposto il trasferimento dei notai Di Benedetto Maurizio Giorgio e Spicci Maria Cristina a Ciampino e del notaio Taddei Giuseppe a Grottaferrata.

Pertanto i notai: Di Benedetto Maurizio Giorgio, notaio in Ciampino, distretti notarili riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, viene ripristinato nella sede di provenienza di Roma; Spicci Maria Cristina, notaio in Ciampino, distretti notarili riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, viene ripristinato nella sede di provenienza di Marino; Taddei Giuseppe, notaio in Grottaferrata, distretti notarili riuniti di Roma Velletri Civitavecchia, viene ripristinato nella sede di provenienza di Roma.

Gli stessi notai dovranno adempiere alle prescrizioni di legge nei modi e nei termini stabiliti sotto pena di decadenza.

00A0024

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Delimitazione tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) alla foce del fiume Isonzo, tra i comuni di Grado e Staranzano.

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 25 ottobre 1999, si è proceduto alla delimitazione, ex art. 31 del codice della navigazione, alla foce del fiume Isonzo, ricadente nei comuni di Grado e di Staranzano (Gorizia), nel senso che il limite tra le acque del demanio marittimo e quelle del demanio idrico (acque interne) è determinato dalla linea di limitazione dello specchio acqueo avente interesse per i pubblici usi del mare, che si identifica nella retta che va ortogonalmente all'asse del fiume, dalla prima bitta in cemento di segnalazione alla navigazione, situata sulla sponda destra, dopo l'ultima costruzione «casone», fino al raggiungimento della sponda sinistra, col punto trigonometrico consistente in un blocchetto di cemento delle dimensioni di circa cm. 15 x 15 x 30 con in testa un chiodo di stazione, ferma restando, per quanto riguarda i corsi d'acqua secondari identificati dalla p.c. 2837 del comune censuario di Grado, che la limitazione si identifica con la linea di suddivisione della particella catastale stessa con il mare Adriatico, come riportata nel foglio di mappa catastale n. 69 del C.C. di Grado.

Tale linea - riportata in rosso nelle planimetrie allegate al succitato decreto, sotto le lettere «A» e «A1» che formano parte integrante dei verbali sopramenzionati - va dal punto «A» al punto «C».

Dalle citate operazioni di limitazione si sono venute a creare delle nuove particelle catastali, riportate anche nei fogli di mappa forniti dall'U.T.E. di Gorizia, successivamente ed in seguito alle operazioni di campagna, contraddistinte dal n. 1089 e dal n. 1090 del comune censuario di Staranzano e dal n. 989/1 e dal n. 989/2 del comune censuario di Grado e che dette particelle dovranno quindi essere sottoposte alla giurisdizione del magistrato alle acque ed a quella della capitaneria di porto di Monfalcone nel seguente modo: bene pubblico - Ramo acque (magistrato alle acque) p.c. 1089 del C.C. di Staranzano; P.C. 989/1 del C.C. di Grado. bene pubblico - Ramo trasporti e navigazione (capitaneria di porto) P.C. 1090 del C.C. di Staranzano; p.c. 989/2 del C.C. di Grado.

99A11429

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 gennaio 2000

Dollaro USA	1,0368
Yen giapponese	107,34
Dracma greca	330,96
Corona danese	7,4444
Corona svedese	8,6415
Sterlina	0,63240
Corona norvegese	8,2060
Corona ceca	36,337
Lira cipriota	0,57780
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,51
Zloty polacco	4,2627
Tallero sloveno	199,4725
Franco svizzero	1,6060
Dollaro canadese	1,5065
Dollaro australiano	1,5773
Dollaro neozelandese	1,9956
Rand sudafricano	6,2960

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0104

Cambi del giorno 6 gennaio 2000

Dollaro USA	1,0388
Yen giapponese	108,72
Dracma greca	331,05
Corona danese	7,4441
Corona svedese	8,6445
Sterlina	0,63020
Corona norvegese	8,2030
Corona ceca	36,243
Lira cipriota	0,57810
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,45
Zloty polacco	4,2593
Tallero sloveno	199,5114
Franco svizzero	1,6068
Dollaro canadese	1,5091
Dollaro australiano	1,5828
Dollaro neozelandese	2,0064
Rand sudafricano	6,3279

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0105

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.